



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it - <http://trani.figcpuglia.it> MAIL: del.trani@lnd.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 12 del 5 Settembre 2019

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale ha accettato la seguente domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile:

Denominazione sociale	Matricola	Comune di residenza
A.S.D. KIDS CLUB CONVERSANO	922158	Conversano (Ba)
A.S.D. NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	931442	Bari
A.S.D. GIOVENTU PALAGIANELLO	918512	Palagianello (Ta)
A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA	912795	Ceglie Messapica (Br)

Il timbro che verrà utilizzato dalla società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A DEL 17 DICEMBRE 2014)

Il Consiglio Federale

Tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile;

- ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tesse a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.

La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:

a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o

b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o

c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S., o

d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;

e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del C.G.S..

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

I costi medi gara di cui all'allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.

CAMPIONATI COSTO MEDIO GARA

CAMPIONATO DI SERIE D	€	700
CAMPIONATO DI ECCELLENZA	€	210
CAMPIONATO DI PROMOZIONE	€	200
CAMPIONATO DI I CATEGORIA	€	70
CAMPIONATO DI II CATEGORIA	€	60
CAMPIONATO DI III CATEGORIA	€	55
CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI	€	90
CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI	€	60
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI	€	40
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI	€	35
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI	€	35
CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI	€	35
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE	€	150
CAMPIONATO NAZIONALE. SERIE B FEMMINILE	€	100
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE	€	60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE D FEMMINILE	€	40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5	€	1.000
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 CALCIO A5	€	600
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A5	€	400
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€	200
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A5	€	60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A5	€	50
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€	40
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A5	€	40
CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A5	€	40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5 FEMMINILE	€	200
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A5 FEMMINILE	€	50

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL SETTORE TECNICO)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C la cui attuazione è affidata al Settore Giovanile e Scolastico e che avrà luogo a FOGGIA dal 7/10/2019 al 18/01/2020.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 Luglio 2019 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. SEGRETERIA

3.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che I calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

POL. D. VIRTUS MATINO	CAROLI MATTIA	nato	14/12/2003
G.S.D. ATLETICO VIESTE	TANTIMONACO EMILIO	nato	21/10/2003

3.1.2. SOCIETÀ INATTIVA

Si comunica che la Società **A.S.D. REAL SANT ANGELO (matricola 950122)** di Nardò (LE) ha formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. – stagione sportiva 2019-2020, pertanto, visto l'art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

3.1.3. SQUALIFICHE RESIDUE DEI CALCIATORI

Si invitano tutte le Società Dipendenti iscritte ai Campionati Regionali a verificare attentamente la posizione dei propri calciatori tesserati in relazione alle squalifiche residue, da scontare con l'inizio dell'attività agonistica relativa alla stagione sportiva 2019 - 2020.

La presente nota viene pubblicata nell'interesse delle Società Dipendenti, al fine di evitare ulteriori ripercussioni con la giustizia sportiva.

STRALCIO ART. 19 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 19 Esecuzione delle sanzioni

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.
2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l'adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare.
3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.
4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'organo di giustizia sportiva.

6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.

7. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.

Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7.

8. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), punto 1), 24 sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6.

9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

STRALCIO ART. 20 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 20

Esecuzione della sanzione della squalifica del campo

1. La sanzione della squalifica del campo è scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'organo di giustizia sportiva per motivi di particolare rilievo.

2. La sanzione della squalifica del campo è limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione.

3. La sanzione della squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara si è conclusa con un risultato valido agli effetti della classifica. Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici

3.1.4. MODALITÀ DI INGRESSO IN CAMPO PER I TECNICI

Il Comitato Regionale Puglia – LND, d'intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società Dipendenti che, in attesa di ricevere il tesserino rilasciato dal Centro Tecnico di Coverciano, l'ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito – all'atto del riconoscimento da parte degli arbitri – solo previa esibizione della richiesta di tesseramento inviata al Centro Tecnico Federale o al C.R. Puglia – LND per mezzo posta, corredata da una copia della raccomandata e da un documento di riconoscimento. L'accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni.

3.1.5. RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO

Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento.

Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.

3.1.6. DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F.:

Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

3.1.7. SITO INTERNET DEL COMITATO

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi ai siti: www.lnd.it e www.lndpuglia.it

3.1.8. RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Si ritiene utile ricordare alle Società dipendenti che le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata.

Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

3.1.9. RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale. Si fa presente che l'Art. 30 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

"I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.", (corredate della dichiarazione di accettazione della Società avversaria interessata alla gara).

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni. Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

3.1.10. CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI ARBITRI E DEGLI ASSISTENTI (GUARDALINEE) RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ

Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si ritiene utile riportare, qui di seguito quanto previsto dalla circolare dell'A.I.A. n. 726 del 26/09/1991, tuttora in vigore, relativa alla consegna delle chiavi della autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

Gli arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare, al Dirigente responsabile della società ospitante, il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi dell'autovettura.

In tal contesto è fatto obbligo al Dirigente incaricato dalla Società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando, per iscritto, eventuali danni preesistenti.

Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'Arbitro o dei suoi Assistenti farli constatare al responsabile della Società ospitante, denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità), e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione.

Per quanto riguarda la sottrazione - dallo spogliatoio arbitrale - di denaro, oggetti preziosi, documenti personali, telefonini cellulari, che in alcune occasioni si è già verificata durante la disputa di partite, le Società saranno ritenute responsabili soltanto se i valori saranno stati preventivamente consegnati, da parte dell'Arbitro e dei suoi Assistenti, al Dirigente della squadra ospitante addetto all'Arbitro.

3.1.11. DISPUTA GARE IN NOTTURNA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 7 Agosto 2019, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

3.1.12. "TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI" (ART. 72 DELLE N.O.I.F.)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. TITOLO IV.

ART. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative. 1bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa.

La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva. 2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.
3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.
4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa nei casi in cui i colori siano confondibili.
5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.
7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

IN MERITO SI RIPORTA INTEGRALMENTE L'ART. 19 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

******OMISSIS******

19) MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2019/2020, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F..

3.1.13. "SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI" (ART. 74 DELLE N.O.I.F.)

Art. 74

Sostituzione dei calciatori/calciatrici

1. Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
4. I calciatori/calciatrici espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5. I calciatori/calciatrici di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo. E' consentito, agli stessi lasciare temporaneamente la panchina solo per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al giuoco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra.
6. I calciatori/calciatrici eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori/calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.
7. I calciatori e le calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

3.1.14. RICHIESTE TELEFONICHE A DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL C.R. PUGLIA L.N.D. CIRCA INTERPRETAZIONE NORME REGOLAMENTARI

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società per quanto attiene le frequenti richieste telefoniche a dipendenti e collaboratori circa la interpretazione delle Norme Regolamentari vigenti, per comunicare che le risposte date non possono essere vincolanti e pertanto ufficialmente prive di validità.

Si consiglia pertanto alle Società interessate di formulare per iscritto, alla Segreteria del Comitato Regionale, eventuali quesiti o interpretazioni, ai quali verrà data risposta, precisando che la stessa non impegnerà le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva i quali operano in piena autonomia di giudizio.

3.1.15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE SULLA PRIVACY N. 675 DEL 31 DICEMBRE 1996

In ottemperanza alla vigente normativa della Legge in oggetto si invitano i Signori Presidenti e Dirigenti delle Società dipendenti ad evitare di richiedere telefonicamente notizie sulla posizione di tesseramento di calciatori, situazioni contabili, composizione dei Consigli Direttivi della propria o altre Società, in quanto il Personale Dipendente non fornirà alcuna notizia in merito.

Eventuali esposti o quesiti relativi ad argomenti di natura tecnica, organizzativa e disciplinare dovranno essere formulati per iscritto ed inviati alla Segreteria del Comitato Regionale che provvederà al riscontro a norma di Legge.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti.

3.1.16. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

“Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.”.

Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

3.1.17. MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la documentazione inviata con firma elettronica, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F..

TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

ART. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

..... OMISSIS

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

..... OMISSIS

Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

3.1.18. ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale "Dirigente Ufficiale".

Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d'identità del singolo dirigente.

Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di identità e da copia dell'organigramma societario.

Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere "Dirigente Ufficiale" per consentire all'ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

3.1.19. RICHIESTA EMISSIONE TESSERE PLASTIFICATE RICONOSCIMENTO CALCIATORI

La richiesta di emissione tessere plastificate è conseguente alla sussistenza di un tesseramento per una società affiliata alla LND.

La pratica di richiesta emissione tessera di riconoscimento, viene predisposta mediante la procedura on-line e **trasmessa mediante le procedure di dematerializzazione e firma elettronica.**

Il pagamento avviene per il tramite del “portafoglio tesseramenti”

3.1.20. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2 ter. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2 bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

3.1.21. ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art.

3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione. 3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

3.1.22. ASSISTENZA MEDICA

È opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Regionali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.

Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate.

3.1.23. RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI

Avvertenze importanti per le società in ordine alle procedure di preannuncio telegrafico di reclamo ed all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta di forza pubblica

Si invitano le Società, ad evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, che il preannuncio telegrafico di reclamo va inoltrato esclusivamente all'organo di Giustizia Sportiva competente - (Giudice Sportivo 1° Grado).

1. La inosservanza comporterà la preclusione dell'esame del merito con la declaratoria di inammissibilità.

2. In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate (così come si è verificato in più occasioni), le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica.

Pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell'inizio dell'attività calcistica d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 17/SGS del 04/09/2019 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.294.473	FORNARELLI VITO LUIGI	15/03/2007	21/08/2019	A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI

COMUNICATO UFFICIALE N. 11 F.I.G.C. - S.G.S. del 2 Agosto 2019

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020 ATTIVITA' NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9 UNDER 13

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro riservata, a partire dal mese di Ottobre.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportano l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all'indirizzo www.u13elite.it cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form.

Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Settembre 2019.

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

base.pugliasgs@figc.it

Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD RED BOYS	Campo ROYAL – MARTINA FRANCA	5 Settembre 2019	Dalle 14:50 alle 18:30
ASD GIGI ORLANDINI	C.S. "Sport Point D.A.R." – MESAGNE (BR)	11 Settembre 2019	Dalle 17:00 alle 20:00
ASD SPORTING CLUB LECCE	C.S. "v. Zanchi" – SAN CESARIO DI LECCE	13 Settembre 2019	Dalle 15:30 alle 17:30
ASD PRO GIOVENTU'	Stadio "Mario RIZZO" – NOICATTARO (BA)	16 Settembre 2019	Dalle 16:00 alle 19:00

ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI

1. CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA

Sono aperte le iscrizioni al Campionato Provinciale di **TERZA CATEGORIA (sigla 3T)** – Stagione Sportiva 2019/2020.

Le domande devono essere effettuate on-line e la relativa documentazione deve essere trasmessa con firma elettronica entro le ore 19.00 di **LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019**.

2. CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES "UNDER 19"

Sono aperte le iscrizioni al Campionato Provinciale di **JUNIORES "UNDER 19" (sigla 7W)** – Stagione Sportiva 2019/2020.

Le domande devono essere effettuate on-line e la relativa documentazione deve essere trasmessa con firma elettronica entro le ore 19.00 di **LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019**.

3. CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI "UNDER 17"

Sono aperte le iscrizioni al Campionato Provinciale **"Allievi" – Under 17 (sigla A/7)** – Stagione Sportiva 2019/2020.

Le domande devono essere effettuate on-line e la relativa documentazione deve essere trasmessa con firma elettronica entro le ore 19.00 di **VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019**.

Limiti di età: Possono prendere parte all'attività i calciatori nati dal **1.1.2003** e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età.

4. CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI “UNDER 15”

Sono aperte le iscrizioni al Campionato Provinciale “Giovanissimi” – Under 15 (sigla G/7) – Stagione Sportiva 2019/2020.

Le domande devono essere effettuate on-line e la relativa documentazione deve essere trasmessa con firma elettronica entro le ore 19.00 di **VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019**.

Limiti di età: Possono prendere parte all’attività i calciatori nati dal **1.1.2005** e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età.

ISCRIZIONI TORNEI PROVINCIALI ATTIVITÀ DI BASE

1. TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI I A 9 – FASE AUTUNNALE

Sono aperte le iscrizioni al **Torneo Provinciale Esordienti a 9 (sigla Q7)** – Stagione Sportiva 2019/2020.

Le domande devono essere effettuate on-line e la relativa documentazione deve essere trasmessa con firma elettronica entro le ore 19.00 di **LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019**.

Limiti di età: Possono prendere parte all’attività i calciatori nati **nell’anno 2007** e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il decimo anno di età.

2. TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI MISTI A 5 – FASE AUTUNNALE

Sono aperte le iscrizioni al **Torneo Provinciale Esordienti Misti a 5 (sigla /C)** – Stagione Sportiva 2019/2020.

Le domande devono essere effettuate on-line e la relativa documentazione deve essere trasmessa con firma elettronica entro le ore 19.00 di **LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019**.

Limiti di età: Possono prendere parte all’attività i calciatori nati **nell’anno 2007** e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il decimo anno di età.

3. TORNEO PROVINCIALE PULCINI MISTI A 7 – FASE AUTUNNALE

Sono aperte le iscrizioni al **Torneo Provinciale Pulcini Misti a 7 (sigla 97)** – Stagione Sportiva 2019/2020.

Le domande devono essere effettuate on-line e la relativa documentazione deve essere trasmessa con firma elettronica entro le ore 19.00 di **LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019**.

Limiti di età: Possono prendere parte all’attività i calciatori nati **nell’anno 2009** e che abbiano comunque compiuto anagraficamente l’ottavo anno di età.

4. TORNEO PROVINCIALE PULCINI A 5 1° ANNO – FASE AUTUNNALE

Sono aperte le iscrizioni al **Torneo Provinciale Pulcini a 5 1° anno (sigla 57)** – Stagione Sportiva 2019/2020.

Le domande devono essere effettuate on-line e la relativa documentazione deve essere trasmessa con firma elettronica entro le ore 19.00 di **LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019**.

Limiti di età: Possono prendere parte all'attività i calciatori nati **nell'anno 2010** e che abbiano comunque compiuto anagraficamente l'ottavo anno di età.

5. TROFEO “SEI BRAVO A... SCUOLA DI CALCIO”

Sono aperte le iscrizioni al **Trofeo “Sei Bravo a... Scuola di Calcio (sigla M7)** – Stagione Sportiva 2019/2020.

Le domande devono essere effettuate on-line e la relativa documentazione deve essere trasmessa con firma elettronica entro le ore 19.00 di **LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019**.

Limiti di età: Possono prendere parte all'attività i calciatori della categoria “Pulcini”.

6. TORNEO PROVINCIALE PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

Sono aperte le iscrizioni al **Torneo Provinciale Primi Calci (sigla /A)** – Stagione Sportiva 2019/2020.

Le domande devono essere effettuate on-line e la relativa documentazione deve essere trasmessa con firma elettronica entro le ore 19.00 di **LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019**.

Limiti di età: Possono prendere parte all'attività i calciatori nati **nell'anno 2011** e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il sesto anno di età.

7. TORNEO PROVINCIALE PICCOLI AMICI – FASE AUTUNNALE

Sono aperte le iscrizioni al **Torneo Provinciale Piccoli Amici (sigla 37)** – Stagione Sportiva 2019/2020.

Le domande devono essere effettuate on-line e la relativa documentazione deve essere trasmessa con firma elettronica entro le ore 19.00 di **LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019**.

Limiti di età: Possono prendere parte all'attività i calciatori nati **nell'anno 2013** e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il quinto anno di età.

COORDINATE BANCARIE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Le Società potranno effettuare i pagamenti relativi a iscrizioni a Campionati mediante l'utilizzo del portafoglio della propria area riservata o a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

C/C Intestato a: F.I.G.C. L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 – 76125 TRANI

IBAN: IT19 Q054 2441 7200 0000 1003 051

PRESSO BANCA POPOLARE DI BARI – FILIALE DI TRANI

Nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:

1. Matricola federale;

2. Denominazione Società;

ATTIVITÀ DI BASE

RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' DI BASE

Lunedì 2 Settembre 2019, alle ore 17,30, presso la Sala Conferenze dell'Oratorio SS. Trinità di Andria si è svolta la riunione tecnico-informativa rivolta a Dirigenti e Responsabili Tecnici delle Scuole Calcio e dei Centri Calcistici di Base.

Nel corso della riunione sono stati evidenziati e discussi i contenuti dei C.U. n.1 e n.2 FIGC – SGS, nonché gli aspetti relativi ai requisiti di riconoscimento delle Scuole di Calcio e Scuole di Calcio Élite, è stata inoltre presentata la programmazione tecnico-didattica dell'Attività di Base per l'anno calcistico 2019/2020, e si è colta l'occasione per discutere le problematiche riscontrate nella stagione sportiva 2018/2019

Alla riunione sono intervenuti: il Prof. Antonio Quarto (Coordinatore Federale Regionale FIGC/SGS) il Delegato Provinciale BAT Sig. Cristoforo Losito, i Responsabili Tecnici dell'Attività di Base Proff. Salvatore Lufrano, Giuseppe Casadibari, Luigi Di Franco e Maurizio Orsini.

Le società partecipanti:

ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
ASD VICTOR ANDRIA
ASD NUOVA ANDRIA
ASD VIRTUS ANDRIA
ACSD ETRA BARLETTA 2008
ASD BRASILEA BARLETTA
ASD SPIRITO SANTO BARLETTA
ASD OLIMPIADI BISCEGLIE
ASD UNIONE CALCIO BISCEGLIE
ASD ACADEMY GREEN BISCEGLIE
ASD REAL BISCEGLIE
ASD PROGETTO UOMO CANOSA
ASD LIBERTY CANOSA

ASD FUTSAL CANOSA
ASD GRAN FOOTBALL CORATO
ASD MINERVA
ASD TOP PLAYER MINERVINO
ASD DI DOMENICO FOOTBALL
APD NICOLA DI LEO TRANI
ACD TRANI
ASD APULIA TRANI
AC TRINITAPOLI
ASD YOUTH ACADEMY BISCEGLIE
GSD ROSSINI CALCIO BARLETTA
ASD SOCCER RUVO

i ringraziano i Tecnici e i Dirigenti delle Società intervenute.

La partecipazione alle riunioni dell'Attività di Base costituisce per le Società elemento di valutazione nella graduatoria di Merito.

Per ulteriori informazioni contattare il prof. Luigi Di Franco (RTAdB) della Delegazione Provinciale BAT (cell. 328 4520681 - e-mail: gigisplay74@gmail.com).

ORARI APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunica a tutte le società dipendenti che gli uffici della Delegazione Provinciale BAT sono aperti al pubblico nei seguenti orari:

LUNEDI'	dalle ore 16.30 alle ore 18.30	
MARTEDI'	CHIUSO	
MERCOLEDI'	dalle ore 16.30 alle ore 18.30	
GIOVEDI'	dalle ore 10.00 alle ore 12.30	dalle ore 16.30 alle ore 18.30
VENERDI'	dalle ore 16.30 alle ore 18.30	

Publicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 05/09/2019.

**IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)**

**IL DELEGATO
(Cristoforo Losito)**